




TRIBUNALE E UFFICIO DI  
SORVEGLIANZA DI CAMPOBASSO



Direzione Regionale del Molise



## PROTOCOLLO D'INTESA SULLE MODALITA' E SUI TEMPI DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI COLLEGIALI E MONOCRATICI CONCERNENTI IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (D.P.R. 30 MAGGIO 2002 N. 115).

Il Presidente *pro tempore* del Tribunale di Sorveglianza, i Magistrati di Sorveglianza, il Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate del Molise, i Presidenti *pro tempore* del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, di Isernia e di Larino si sono riuniti -su convocazione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza diramata con nota del 20 febbraio 2018 prot. n. 225- il 7 marzo 2018, il 4 aprile 2018 e l'8 maggio 2018 presso gli Uffici di detto Tribunale (All. n. 1, 2 e 3).

In detti incontri si è proceduto a reperire e definire prassi virtuose tese -nell'assoluto rispetto delle disposizioni di legge come interpretate dalla Corte di Cassazione- ad individuare modalità e tempi che assicurino una più celere e sollecita definizione dei procedimenti collegiali e monocratici in materia di patrocinio a spese dello Stato.

### LE PARTI:

- dott. Giuseppe Mastropasqua - Presidente *pro tempore* del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso;
- dott.ssa Anna Gonnella - Magistrato di Sorveglianza di Campobasso;
- dott. Francesco Mario Fiore - Magistrato di Sorveglianza di Campobasso;
- dott. Vincenzo Tarroux - Direttore Regionale *pro tempore* dell'Agenzia delle Entrate del Molise;
- avv. Demetrio Rivellino - Presidente *pro tempore* del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Campobasso;
- avv. Maurizio Carugno - Presidente *pro tempore* del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Isernia;
- avv. Marco D'Errico - Presidente *pro tempore* del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Larino;

### CONVENGONO QUANTO SEGUE:

**Art. 1 – Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato**

1. Il difensore della parte, che intende chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, s'impegna preferibilmente a depositare in cancelleria la relativa istanza contestualmente alla presentazione della domanda oggetto del procedimento principale.

2. Il difensore della parte, che intende chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in riferimento ad un procedimento instaurato *ex officio*, s'impegna preferibilmente a depositare in cancelleria la relativa istanza appena venga a conoscenza della pendenza del procedimento principale.

#### **Art. 2 – Tempistica relativa all'istruttoria del procedimento**

1. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza territorialmente competenti trasmettono i rispettivi rapporti informativi -sulle condizioni reddituali ed economico/patrimoniali relative all'anno fiscale, per il quale la parte istante avrebbe dovuto presentare *ex lege* l'ultima dichiarazione dei redditi- entro 60 giorni dalla ricezione da parte della Cancelleria dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e dei relativi allegati.

2. Qualora detti rapporti informativi non pervengano entro il suddetto termine di 60 giorni, il giudice adotta apposito provvedimento di sollecito a trasmetterli entro ulteriori 30 giorni.

#### **Art. 3 – Emissione del provvedimento di liquidazione delle spese e delle competenze professionali in favore del difensore**

1. Il giudice competente, su istanza dell'interessato, emette il decreto di liquidazione delle spese e delle competenze professionali -subito dopo la trasmissione dei rapporti informativi sulle condizioni reddituali ed economico/patrimoniali relative alla parte istante- al termine di ciascuna fase o grado del procedimento principale e comunque all'atto di cessazione dell'incarico e contestualmente alla pronuncia del provvedimento, che chiude la fase cui si riferisce l'istanza.

2. Il difensore della parte, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, si impegna ad emettere e depositare in cancelleria la fattura di pagamento delle spese e delle competenze professionali soltanto all'esito degli accertamenti sulle condizioni reddituali ed economico/patrimoniali e -se venga incardinato procedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio- dopo la definizione di questo.

3. Conseguentemente, in virtù di quanto testé previsto, il giudice competente stabilisce nel decreto di liquidazione che la fattura di pagamento delle spese e delle competenze professionali può essere emessa - dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato- soltanto all'esito degli accertamenti disposti sulle condizioni reddituali ed economico/patrimoniali e, qualora sia incardinato procedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio, dopo la definizione di questo.

#### **Art. 4 – Operatività del Protocollo**

1. Il *Protocollo d'intesa* si applica alle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato riferite a tutti i procedimenti principali instaurati -a far data dal giorno della sua sottoscrizione- davanti al Tribunale di Sorveglianza e all'Ufficio di Sorveglianza di Campobasso.

**rt. 5 – Oneri e pubblicità**


1. Il *Protocollo d'intesa* non comporta *ex se* alcun onere economico per le Amministrazioni pubbliche e per le altre parti, che lo sottoscrivono.

2. Le parti, che sottoscrivono il Protocollo d'Intesa, si impegnano a diffonderlo mediante pubblicazione sui rispettivi siti *online* e secondo altre modalità autonomamente individuate.


Campobasso, 8 maggio 2018.

**FIRMA**


ott. Giuseppe Mastropasqua – Presidente Tribunale di Sorveglianza




ott.ssa Anna Gonnella – Magistrato di Sorveglianza




ott. Francesco Mario Fiore – Magistrato di Sorveglianza




ott. Vincenzo Tarroux – Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate del Molise



vv. Demetrio Rivellino - Presidente Consiglio Ordine Avvocati di Campobasso



vv. Maurizio Carugno - Presidente Consiglio Ordine Avvocati di Isernia



vv. Marco D'Errico - Presidente Consiglio Ordine Avvocati di Larino

